

Proposta N°260/ Prot. Data 07.08.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 238 del Reg. Data 22.08.2017	OGGETTO :	LITE SEA GROUP SRL C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA SPA RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE, INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Ferro Vittorio	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il Segretario Generale F.F., Avv. Giovanna Mistretta, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "**LITE SEA GROUP SRL C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA SPA RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE, INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI.**", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che con l'allegato atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato a mezzo Ufficiali giudiziari in data 19/4/2017 ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 21270, la società SEA GROUP SRL (p.i.02027020813, in persona del proprio legale rappresentante sig. Tagliavia Giuseppe, nato ad Alcamo il 21/1/1963 ed ivi residente nella via On. Agostino Messana, 8, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Galbo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, nonché la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Tribunale di Trapani, con udienza fissata per il **18 settembre 2017**, onde ottenere dall'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia dell'impugnata cartella esattoriale di pagamento n. N. **29620170014828950001**, portante il verbale N. 7649 – Reg. 1609/2014 del 16/6/2014, declaratoria nullità e illegittimità di tale atto esecutivo, con conseguente richiesta estinzione del diritto di credito trovante titolo nei richiamati verbali di accertamento per violazioni al Codice della strada, maturatosi per complessivi euro 9.944,81;

Richiamata la nota di questa Direzione recante prot. n. 16162 del 31/7/2017, inviata all'Avvocatura Comunale, e per conoscenza al Sindaco, all'Assessore alla Polizia Municipale ed al Segretario Generale;

Ritenuto che, è nell'interesse di quest'Ente costituirsi nell'istaurando giudizio, onde potere efficacemente contrastare in fatto ed in diritto i motivi di opposizione, si da patere in particolare documentalmente confutare l'asserita "*omessa notifica del verbale di contestazione di violazione di norme del Codice della strada*", provvedendo all'uopo a nominare un proprio legale patrocinatore;

Vista la nuova struttura organizzativa dell'Ente, di cui alla delibera di G.M. n. 12/2017 e successiva n. 81/2017;

Vista la L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, rispettivamente espresso dal Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio, nonché dal Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nel procedimento di opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. di cui in premessa;
- 2) Di nominare legale del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa, in costanza di rapporto di impiego con quest'Ente, ogni più ampio mandato di legge, delegandola della rappresentanza e della difesa nel suddetto giudizio, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **29/8/2017** ovvero venti giorni prima della udienza di comparizione fissata al 18/9/2017, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“LITE SEA GROUP SRL C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA SPA RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE, INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI.”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 02.08.2017

L'Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

**Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del Territorio**
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Avv. Silvana Maria Calvaruso
(per accettazione incarico)

=====

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 07.08.2017

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Avv. Giovanna Mistretta

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3297

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 23.08.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Teresa Risico

Il Segretario Generale F.F.
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Alcamo, li 23.08.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.08.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 22.08.2017

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Avv. Giovanna Mistretta

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 23.08.2017

L'istruttore amministrativo
F.to Santino Lucchese

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI
TRIBUNALE DI TRAPANI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

Postaraccomandata

AR

ID0767619332037 91011

64001 91100 TRAPANI CENTR
0 (TP)

1-F1013/14

Posteitaliane



14.04.2017 12:33

Euro 007.95



N. 2601/A del Cronol. ^{Civile} ~~Penale~~

UFFICIALE GIUDIZIARIO ^{Pa}

Enrichetta Calandra

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO



COMUNE DI ALCAMO - IN PERSONA DEL
SINDACO PRO TEMPORE - CONJUGE

NOVA PIAZZA CIVILLO N. 1

91011

ALCAMO (TP)

Studio Legale Galbo
Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444 Fax 0924/515670

PROT N 1555
DEL 22 APR 2017
CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 19 APR 2017
Prot. n. 21270 del
Assegnata al Settore
il 19 APR 2017

Avv. Vito Galbo
Rappresentante in Cassazione
Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte
Segretario Generale



PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
MAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

Avv. Segn. Gen. le

OROV. 2601/18

13 APR 2017

1st Beyli

OK

TRIBUNALE DI TRAPANI

Atto di citazione ex art. 615 c.p.c.

Per la società "SEA GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Tagliavia Giuseppe, nato ad Alcamo il 21/01/1963 ed ivi residente Via Berlinguer N° 2 (Cod. Fiscale TGL GPP 63A21A176N), con sede in Alcamo Via On. Messina N° 8 (Part. IVA 02027020813), rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Galbo (nato ad Alcamo il 14/05/1968 Cod. Fiscale GLBVTI68E14A176D) il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0924/515670 e all'indirizzo di posta elettronica vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Alcamo Via Pietro Lombardo N° 98, giusta procura speciale posta in calce al presente atto, propone

OPPOSIZIONE

avverso la cartella di pagamento n. 29629620170014828950001, emessa dalla "Riscossione Sicilia S.p.A.", Agente della riscossione, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, notificata all'odierna ricorrente in data 28/02/2017, con la quale è stato intimato ad essa ricorrente di pagare la somma di €. 9.944,81.

PREMESSO

A) In data 28/02/2017 l'ente "Riscossione Sicilia S.p.a.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, notificava ad essa ricorrente la cartella di pagamento n. 29629620170014828950001;

COMUNE DI ALCAMO L.R. 10/10
Assegnata al servizio Tributi
Assegnata al Responsabile del Proce-
dimento Mentore
IL DIRIGENTE DI SETTORE
19 APR 2017 Dott. Fabio Randaccio

Studio Legale Galbo
Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel 0924/509444 Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

ALE DI TRV
U.N.E.P.

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

B) con la cartella di pagamento n. 29629620170014828950001, l'Ente "Riscossione Sicilia S.p.A.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, intimava l'odierna ricorrente società "Sea Group S.r.l." al pagamento della somma di €. 9.944,81.

C) La cartella di pagamento n. 29629620170014828950001, dell'importo di €. 9.944,81, veniva emessa a seguito del verbale 1609/14 del 16/06/2014, notif. 01/09/2014, importo originario €. 6.882,75, elevato dal Comune di Alcamo Polizia Urbana, ruolo reso esecutivo in data 23/12/2016, Ruolo n. 2017/000746, VERBALE MAI NOTIFICATO ALL'ODIERNA OPPONENTE.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, si oppone alla esecuzione per i seguenti

MOTIVI

1) NULLITA' DELLA CARTELLA PER MANCANZA DEI REQUISITI

NECESSARI PER IL DOCUMENTO INFORMATICO

L'art 38, comma 4, lett. B) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con Legge n. 122/2010), ha introdotto la notifica delle cartelle di pagamento via PEC ed ha aggiunto all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 il comma 2.

L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 stabilisce che le cartelle di pagamento possono essere notificate a mezzo posta elettronica certificata, disponendo, peraltro, che in tal caso "*non si applica l'art. 149 bis del codice di procedura civile*".

Il primo comma del menzionato art. 149 bis, recita: "*Se non è fatto espresso divieto dalla*

Studio Legale Galbo
Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel 0924/509444 Fax 0924/515670

ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

PROT N 1655
DEL 22 APR 2017

Avv. Vito Galbo

COPIA

CITTA' DI ALCAMO
Patrocinante in Cassazione

Prot. n. 21270
Assegnata al Settore

19 APR 2017
Dott. Sergio Gatto
Daniele Roccaforte

19 APR 2017

Poliz. Municip.
Segretario Generale

Corr. 261/10

13 APR 2017

1st Bayfi

OK



PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
MAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

Avv. Sopr. Gen. le

TRIBUNALE DI TRAPANI

Atto di citazione ex art. 615 c.p.c.

Per la società "SEA GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Tagliavia Giuseppe, nato ad Alcamo il 21/01/1963 ed ivi residente Via Berlinguer N° 2 (Cod. Fiscale TGL GPP 63A21A176N), con sede in Alcamo Via On. Messina N° 8 (Part. IVA 02027020813), rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Galbo (nato ad Alcamo il 14/05/1968 Cod. Fiscale GLBVTI68E14A176D) il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0924/515670 e all'indirizzo di posta elettronica vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Alcamo Via Pietro Lombardo N° 98, giusta procura speciale posta in calce al presente atto, propone

OPPOSIZIONE

avverso la cartella di pagamento n. 29629620170014828950001, emessa dalla "Riscossione Sicilia S.p.A.", Agente della riscossione, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, notificata all'odierna ricorrente in data 28/02/2017, con la quale è stato intimato ad essa ricorrente di pagare la somma di €. 9.944,81.

PREMESSO

A) In data 28/02/2017 l'ente "Riscossione Sicilia S.p.a.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, notificava ad essa ricorrente la cartella di pagamento n. 29629620170014828950001;



VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444

Studio Legale Galbo

Avv. Vito Galbo

Patrocinante in Cassazione

Via Pietro Lombardo N° 98

91011 Alcamo

Tel. 0924/509444 Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it

EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo".

Ne consegue che all'Agente della Riscossione è consentita la notifica del solo documento informatico, essendogli preclusa la notifica di una copia informatica del documento emesso in forma cartacea.

Tenuto presente quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale, Decreto legislativo 7 marzo, 2005 n. 82, per la distinzione e valenza probatoria di "Documento Informatico", "Documento informatico sottoscritto con firma elettronica", "Copie informatiche di documenti analogici", la cartella oggi opposta è stata notificata dalla "Riscossione Sicilia S.p.A." si a mezzo pec e il messaggio / comunicazione era certificata ma la stessa conteneva l'allegato in formato "PDF".

A detto dello scrivente questi potrebbe essere una "scansione" cartacea della cartella di pagamento e di conseguenza notifica preclusa alla "Riscossione Sicilia S.p.A." dall'art. art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 come sopra evidenziato.

Altresi si fa presente che l'allegato PDF non può considerarsi un valido documento informatico.

Un atto per rivestire la qualifica di documento informatico deve essere munito di firma digitale, elemento indefettibile, che in forza del codice dell'amministrazione digitale D. L.vo 7 marzo, 2005 n. 82, assicura al documento stesso i requisiti di "qualità", di "sicurezza", di "integrità" e di "immodificabilità".

**VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444**



Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

UFFICIO VALE DI TR
U.N.E.P.

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Savona si è pronunciata con due sentenze, la n. 100 e 101/2017 depositato il 10 febbraio 2017, sul tema della validità procedimentale delle cartelle esattoriali notificate via PEC.

I Giudici della CTP di Savona hanno ritenuto che << *il pdf allegato, non può considerarsi un valido documento informatico*>>.

<< *Ogni cittadino ha diritto a conoscere chi abbia mandato il documento, se ne abbia il potere per farlo, se tale potere sia ancora in vigore e soprattutto che tale documento resti integro e non modificabile*>>.

La cartella esattoriale che il destinatario riceve, è una semplice **copia informatica**, senza alcuna attestazione di conformità all'originale, e tale circostanza **non può garantire che il documenti** (l'originale che ha Riscossione Sicilia S.p.A. e la copia che ha il contribuente) **siano esattamente uguali**.

Pertanto la notifica tramite Pec dell'atto indicato (PDF), ne comporta l'inesistenza giuridica e quindi nullo.

L'onere della prova è a carico della Riscossione Sicilia S.p.A..

**2) NULLITA' DELLA CARTELLA PER OMESSA NOTIFICA DEL
VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DI NORME DEL
CODICE DELLA STRADA**

L'odierna ricorrente società "SEA Group S.r.l.", in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, è venuta a conoscenza della pretesa creditoria del Comune di Alcamo

PANI



Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

solamente a seguito della notifica della cartella di pagamento *de qua*.

Nessun verbale amministrativo gli è mai stato notificato, contrariamente a quanto indicato nel riepilogo delle singole voci creditorie indicate nella cartella stessa.

Alla luce di ciò, pertanto la ricorrente è stata privata della possibilità di articolare le proprie difese in ordine alla (in)fondatezza della contestazione medesima.

Tale violazione del diritto di difesa ha rappresentato un grave *vulnus* per il cittadino, il quale si trova oggi costretto ad impugnare la cartella. Tale documento, come noto, si ripercuote sulla legittimità dell'intera procedura di riscossione, comportano l'insanabile e radicale nullità dell'ingiunzione di pagamento.

E' noto, infatti, che l'ente pubblico - in questo caso il Comune di Alcamo - aveva l'obbligo di notificare il verbale relativo a violazioni del Codice della Strada entro il termine decadenziale di 90 gg.

Ergo, la somma di €. 9.944,81, pretesa creditoria, risulta inesigibile per nullità della relativa procedura.

Pertanto saranno i convenuti a dover fornire prova della regolarità della notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento qui impugnata.

3) VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 ART. 7 L. 212/2000

E DEL DIRITTO DI DIFESA

Si **eccepisce** sin d'ora la nullità della cartella di pagamento n. 29629620170014828950001 per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444



Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

MALE DI TR
U.N.E.P.

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000;

Art. 7 L. 212/2000 comma 1: *"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".*

Fulcro centrale della Legge 241/90 è il principio della conoscibilità, il quale garantisce e realizza il principio costituzionale della imparzialità dell'attività amministrativa.

La conoscenza permette di potere esercitare liberamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito (Art. 24 Cost.), da tutti ed in ispecie, dal contribuente, il quale, dal contesto dello stesso deve essere posto nelle condizioni di potere compiutamente comprendere le ragioni che sottostanno alla pretesa amministrativa.

4) MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

ASSENZA DELLA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE.

La cartella di pagamento è un atto amministrativo e, come ogni atto, per spiegare effetti giuridici deve essere sottoscritta dalla persona fisica che la ha formata, altrimenti è inesistente a norma di Legge.

Vero è che la normativa vigente stabilisce che la sottoscrizione autografa può essere

ANF

Studio Legale Galbo
Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444 Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

sostituita dalla firma a stampa del funzionario, ma l'indicazione a stampa "Riscossione Sicilia S.p.A." riportata nell'ingiunzione de qua non sembra possa essere considerata alla stregua di una firma.

Con sentenza n. 41 del 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha affermato che la firma della cartella, avendo questa natura di atto amministrativo, **"assume caratteri di essenzialità dell'atto in ogni stadio del procedimento"** ed essendo la cartella assimilabile all'atto di precetto **"l'originale e le copie vanno firmate a pena di nullità"**.

L'equipollenza del precetto con cartella di pagamento / ingiunzione fiscale, nonché la necessità della firma dell'ingiunzione, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ed, in particolare, nelle sentenze Cassazione Sentenza 11127/2002 - C.t.r. Veneto 153/1997 - C. t. p. Padova 325/99.

In conclusione se la cartella di pagamento / ingiunzione fiscale non contiene la firma del rappresentante del concessionario, oggi, agente della riscossione, la stessa è da considerarsi inesistente.

Altresì, l'art. 21-septies. Legge 7 agosto 1990, n. 241 recita: *"È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge"*.

Va pertanto dichiarata la nullità della cartella di pagamento oggi opposta per mancanza

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444



Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

**TRIBUNALE DI T
U.N.E.F**

di un elemento essenziale.

5) DIFETTO DI TRASPARENZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

La cartella di pagamento oggi opposta non consente al ricorrente di controllare la fondatezza e soprattutto l'importo dovuto.

Ovvero lo stesso ingiunge l'importo di €. 9.938,93, a fronte di sanzioni amministrative originarie a dire dalla medesima cartella per l'anno 2014 di €. 6.882,75.

A fondamento della propria pretesa, il cittadino / contribuente/ ipotetico debitore deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall'Agente della riscossione. Pertanto è nulla la cartella / ingiunzione dalla quale non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato, né il metodo di calcolo o il periodo di riferimento considerato.

Dalla cartella di pagamento n. 29629620170014828950001 sembrerebbe che l'importo originario dovuto sia di €. 6.882,75, ma ciò può essere confermato solo dal quel verbale di cui l'odierna ricorrente ne disconosce l'esistenza come sopra esposto al punto 2) e di conseguenza non si riesce a risalire all'importo dovuto originariamente, non specifica quali sono gli interessi né quanto è dovuto al Concessionario.

Da qui risulta difficoltoso per la ricorrente potere azionare una linea difensiva e contestare le somme iscritte a ruolo.

La Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 ha affermato che non competono al contribuente difficili indagini per

Studio Legale Galbo

Avv. Vito Galbo

Patrocinante in Cassazione

Via Pietro Lombardo N° 98

91011 Alcamo

Tel 0924/509444 Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo

Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto

Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it

EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

6) RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

E' diritto dell'odierna ricorrente ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute per la presente opposizione all'esecuzione. Non può sul punto sottacersi come, con la recente sentenza n. 23993 del 19.11.2007, la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato il principio fondamentale, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che abbia impugnato cartella esattoriale. Nel motivare la predetta sentenza la Suprema Corte ha testualmente affermato: "il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad asso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra – oltre che con la razionale ed obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi, imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese".

Quanto sopra premesso ed esposto, si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per i motivi sopra indicati e all'uopo l'odierna ricorrente Sea Group S.r.l,

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98

91011 - ALCAMO

TEL. E FAX 0924-509444

TRAPANI

Studio Legale Galbo
Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444 Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

ricostruire “l’operato dell’ufficio” e decifrare un computo degli interessi “criptico e non comprensibile”. In tale situazione si riscontra un difetto di motivazione della cartella stessa. Nella stessa direzione e sempre in tema di adeguata motivazione anche l’ordinanza n. 8934 della Cassazione Civile sez. VI-T, del 17 aprile 2014 che ribadisce che “l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa” e che “alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo”.

Ed ancora, la Commissione Tributaria Provinciale di Como (sentenza n. 409/03/14, depositata il 4/09/2014), chiarisce che “... nonostante la ingente esposizione di interessi e sanzioni pecuniarie afferente al debito tributario, alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo e tasso di interessi), il che impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo, e quindi, comporta la nullità della cartella”.

I Giudici di Como, dunque, recepiscono in pieno i dettami della **Suprema Corte di Cassazione**, secondo la quale è **illegittimo l’atto tributario** laddove non consente al contribuente di poter operare qualsivoglia controllo in merito all’operato della Amministrazione Finanziaria (**Sentenza Cassazione 8651/2009**).

Ne consegue che le cartelle che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità sono affette da **nullità**.

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444

Studio Legale Galbo

Avv. Vito Galbo

Patrocinante in Cassazione

Via Pietro Lombardo N° 98

91011 Alcamo

Tel 0924/509444 Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it

EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

6) RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI -

E' diritto dell'odierna ricorrente ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute per la presente opposizione all'esecuzione. Non può sul punto sottacersi come, con la recente sentenza n. 23993 del 19.11.2007, la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato il principio fondamentale, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che abbia impugnato una cartella esattoriale. Nel motivare la predetta sentenza la Suprema Corte ha testualmente affermato: "il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad asso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra - oltre che con la razionale ed obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi, imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese".

Quanto sopra premesso ed esposto, si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per i motivi sopra indicati e all'uopo l'odierna ricorrente Sea Group S.r.l.,

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444

TRIBUNALE
U.I.



Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

PROCURA

La società "SEA GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Tagliavia Giuseppe, nato ad Alcamo il 21/01/1963 ed ivi residente Via Berlinguer N° 2 (Cod. Fiscale TGL GPP 63A21A176N), con sede in Alcamo Via On. Messina N° 8 (Part. IVA 02027020813), conferisce mandato alle liti all'Avv. Vito Galbo, con studio in Alcamo Via Pietro Lombardo N° 98, per la rappresentanza e la difesa nel procedimento giudiziale di cui al presente atto, in ogni fase, stato e grado, così pure in caso di opposizione e nella conseguente esecuzione forzata e negli eventuali giudizi di opposizione ad essa – in ogni stato e grado – con ogni facoltà di legge, compreso l'esperimento di riconvenzionali e di impugnazioni principali ed incidentali.

Con speciale procura per riassumere il processo, per chiamare in causa i terzi, per intervenire in giudizio e nelle esecuzioni, per conciliare la lite, per transigerla, per accettare rinunce agli atti e alle domande, per deferire e riferire giuramento, per incassare somme e firmare quietanze.

Acconsente altresì all'utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96 e successive modifiche (e ai sensi di qualsiasi norme sulla privacy), nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato, con facoltà di delegare in sostituzione altri procuratori.

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444

Studio Legale Galbo
Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444 Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Elegge domicilio, assieme al mio procuratore Avv. Vito Galbo, in Alcamo Via Pietro Lombardo N° 98 presso lo studio dello stesso.

F.TO TAGLIASIA GIUSEPPE

Alcamo li' 12/07/2017

Vera la superiore firma

TRIBUNALE
U.I.

TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Istante la "Sea Group S.p.I.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, *ut* ^{VERACIOLE CIVILIZIARIO ADDETTO} ~~Assistente~~ _{ALL} *supra* rappresentata e domiciliata, io sottoscritto U.N.E.P. presso il Tribunale di Trapani ho notificato copia del su esteso atto di citazione a:

1) Società "Riscossione Sicilia S.p.A.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Trapani Via XXI Aprile n. 1, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444

P
D



Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

C I T A

L'ente "Riscossione Sicilia S.p.A.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Trapani Piazza XXI Aprile n. 1 e il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco Pro tempore, con sede in Alcamo Piazza Ciullo n. 1,

A COMPARIRE

dinanzi il Sig. Giudice del Tribunale di Trapani, presso i locali di sue ordinarie sedute in Trapani Via XXX Gennaio, per l'udienza del **18 SETTEMBRE 2017** ore di rito e

CON INVITO

agli stessi a costituirsi nel termine di giorni venti prima della predetta udienza e sino all'ultimo termine utile ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., ed a comparire nella predetta udienza dinanzi al predetto Giudice con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. – per ivi sentir accogliere le seguenti,

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

In via preliminare:

- Sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 29629620170014828950001 opposta e l'esecuzione forzata, possibile o meno, in forza di

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444



Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

essa;

Nel merito

- Accertare e dichiarare la cartella di pagamento n. 29629620170014828950001 opposta inefficace e improduttiva di effetti, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis e cio' per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Accertare e dichiarare decaduto il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicati nella cartella di pagamento.
- Accertare e dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo.
- Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardata pagamento.
- Per l'effetto annullare la cartella di pagamento e le relative sanzioni pecuniarie.
- Accertare e dichiarare all'atto della udienza di trattazione la maturata prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

Si dichiara che il valore del presente giudizio e' di €. 9.944,81 e l'importo del contributo unificato e' di €. 237,00.

Si produce copia cartella di pagamento n. 29629620170014828950001 notificata alla Sea Group S.r.l..

Alcamo li 12/04/2017

Avv. Vito Galbo

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444

Studio Legale Galbo
Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444 Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

2) il Comune di Alcamo, in persona del ~~Presidente~~ Sindaco Pro tempore, con sede in Alcamo Piazza Ciullo n .1, mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo il servizio postale nei modi e termini di legge

CON RACCOMANDA ED
INVIO DIRETTAMENTE N. 767 619 33203-7-POSTALIA
DEL SERVIZIO POSTALE DI TRAPANI, NEI MODI
DI LEGGE -
TRAPANI, LI 14 APRILE 2017.

DI TRAPANI
U.N.E.P.

UFFICIALE GIUDIZIARIO fu.
Enrichetta Calandra

TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.